



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Ufficio Gare

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it



(N. GARA – FASCICOLO)

88085 – 604/19

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CON CONSEGUIMENTO DI RISULTATO GARANTITO E FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI – LOTTO A", SVOLTA SU DELEGA DI ITEA SPA.**

NOTA DI CHIARIMENTI N. 3

A riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta, il cui testo si riporta di seguito, ritenendo la risposta di interesse generale, si dispone la pubblicazione di quanto segue.

QUESITO 4: Si chiede conferma:

1. che il presente appalto non prevede una percentuale massima di attività subappaltabili, anche alla luce di quanto statuito con sentenza del 26.09.2019, causa C-63/18, dalla Corte di giustizia europea che ha confermato che una restrizione al ricorso del subappalto non può essere ritenuta compatibile con la direttiva 2014/24 e che, pertanto, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici osta a una normativa nazionale che limita la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi;
2. che il concorrente potrà ricorrere, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, all'avvalimento del requisito richiesto delle categorie prevalente e scorporabili SOA OS7, OS6 e OS18-A di cui al par. 2.9 del Disciplinare Tecnico.
3. che possono ritenersi qualificate ai sensi del par. 2.9 del Disciplinare Tecnico anche le imprese in possesso di SOA OG1 classifica III-bis, in luogo delle categorie prevalente e scorporabili SOA OS7, OS6 e OS18-A;
4. che in caso di partecipazione di un RTI di tipo orizzontale per l'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto, non sono richieste alle imprese mandanti percentuali

minime dei requisiti di cui al punto c1) del bando (esecuzione di servizi affini e/o servizi energia).

Risposta 4: 1. Si conferma.

2. È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 2.2 lett. C), tra i quali le adeguate attestazioni SOA riferite al progetto di fattibilità presentato dai concorrenti in sede di offerta. Si precisa che non è ammesso avvalimento per le eventuali categorie SIOS ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016.

3. Ai fini della partecipazione è richiesta adeguata qualificazione SOA con riferimento alle categorie risultanti dal progetto di fattibilità presentato in sede di offerta. Si ribadisce quanto previsto dal paragrafo 2.2 lett. C2) del bando: *“Per l'esecuzione dei lavori è richiesta adeguata qualificazione SOA ai sensi dell'art. 92 del DPR 207/2010, con riferimento alle categorie di lavorazioni risultanti dal progetto di fattibilità presentato in sede di offerta dal concorrente. E' richiesto il possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i relativi importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”*. Pertanto, se – ad esempio - dal progetto di fattibilità presentato dal concorrente la categoria prevalente risultasse essere la OS7, il concorrente dovrà necessariamente possedere l'attestazione S.O.A. con riferimento a quest'ultima, non essendo possibile considerare l'eventuale possesso della sola attestazione per la categoria OG1 come fungibile.

4. Si conferma.



IL DIRIGENTE

dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).